



## **LEGGE DI BILANCIO 2020** **(legge 27 Dicembre 2019 n° 160)**

### **CREDITO D'IMPOSTA 40% e 20%**

**In sostituzione di super ammortamento ed iper ammortamento è stato introdotto una nuova agevolazione sotto forma di credito d'imposta.**

È ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0". In luogo della proroga del super/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1.1.2020:

- ✓ fino al 31.12.2020;
- ✓ fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Con apposito decreto direttoriale del MISE verranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Il nuovo credito d'imposta:

- ✓ spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- ✓ non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

### **INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui alla Tabella A, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B Finanziaria 2017.



Gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, potranno continuare a godere dell'super/iperammortamento, previsti dalla disciplina previgente oppure optare per la nuova disciplina del credito d'imposta.

## MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

### **Beni NON rientranti in Tabella A, Finanziaria 2017**

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Tale agevolazione è assimilabile al precedente super ammortamento (pari al 30%).

### **Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017**

I beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iperammortamento), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

<i>Investimenti</i>	<i>Credito d'imposta</i>
<i>Fino a € 2,5 milioni</i>	<i>40%</i>
<i>Da € 2,5 milioni a € 10 milioni</i>	<i>20%</i>

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

## MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- ✓ dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero
- ✓ dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni soggetti al beneficio.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iperammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del superammortamento.



## CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- ✓ non può essere ceduto / trasferito
- ✓ non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- ✓ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
- ✓ è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### Allegato A

*Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"*

L'allegato "A" è suddiviso in tre grandi aree:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per quanto riguarda i beni rientranti nel **punto 1** è presente un'apposita lista di macchine:

- ✓ macchine utensili per asportazione,
- ✓ macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- ✓ macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
- ✓ macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- ✓ macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- ✓ macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- ✓ macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- ✓ robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- ✓ macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- ✓ macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,



- ✓ macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
- ✓ magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

**Per poter beneficiare del credito vengono poste alcune condizioni.**

Tutte le macchine sopra citate **devono essere dotate delle seguenti cinque caratteristiche:**

- a) controllo per mezzo di **CNC** (*Computer Numerical Control*) e/o **PLC** (*Programmable Logic Controller*),
- b) **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part programm*,
- c) **integrazione** automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- d) **interfaccia** (HMI) tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- e) rispondenza ai più recenti parametri di **sicurezza**, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate **devono essere dotate di almeno due tra le seguenti tre caratteristiche** per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- f) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- g) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- h) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

*Quanto previsto alle lettere a), d), e) sono requisiti intrinseci della macchina.*

*Quanto previsto alle lettere b) e c), fermo restando la dotazione della macchina, deve essere implementato dall'utilizzatore (soggetto richiedente il beneficio fiscale).*

*Quanto previsto alle lettere f), g) e h), risultano essere da valutare sulla singola macchina.*

**L'interconnessione e l'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica sono requisiti essenziali.**



Tale beneficio è applicabile anche a dispositivi, strumentazioni e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'**ammodernamento** o nel **revamping** dei **sistemi di produzione esistenti**.

Per quanto riguarda i beni rientranti nel **punto 2** è presente un'apposita lista di beni (lista con descrizioni parziali):

- ✓ **sistemi di misura** a coordinate e no;
- ✓ altri sistemi di **monitoraggio in-process**;
- ✓ sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei **materiali**;
- ✓ dispositivi intelligenti per il **test delle polveri** metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie **additive**;
- ✓ sistemi intelligenti e connessi di **marcatura e tracciabilità** dei lotti produttivi (RFID)
- ✓ sistemi di **monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine**;
- ✓ strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'**identificazione** o la marcatura automatica dei prodotti;
- ✓ componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei **consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni**;
- ✓ filtri e sistemi di **trattamento e recupero** di acqua, aria, olio, sostanze chimiche.

Per quanto riguarda i beni rientranti nel **punto 3** è presente un'apposita lista di beni (lista con descrizioni parziali):

- ✓ banchi e postazioni di lavoro dotati di **soluzioni ergonomiche**;
- ✓ sistemi per il **sollevamento/traslazione** di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature;
- ✓ dispositivi **wearable**, dispositivi di **realtà aumentata**;
- ✓ interfacce uomo-macchina (**HMI**) intelligenti.

### **Allegato B**

*Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0*

- ✓ i software devono essere "connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0";
- ✓ per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0"** il credito d'imposta è **riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro**.

Tale agevolazione è comunque subordinata all'implementazione di un bene rientrante in allegato A.



## OPERATIVITÀ PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICO

Come previsto dal Comma 195, per la fruizione dei benefici di cui al comma 9, il titolare o il legale rappresentante è tenuto a **produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti quanto previsto dall'allegato "A", per i beni aventi **costo di acquisizione inferiore a € 300.000,00**.

Nel caso in cui il **costo di acquisizione del bene superi il valore di € 300.000,00**, è obbligatorio disporre di una **perizia tecnica** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi ordini professionali, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A e che sia interconnesso.

*Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.*

*È pertanto necessario che su tutte le fatture di acquisto dei beni, degli accessori e delle attività relative venga riportata la dicitura:*

***"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 comma 185 della legge n. 160/2019"***

<b>Vantaggio fiscale ogni 100.000 € investiti, aliquota di ammortamento del 20%</b>						
	Costo Ammortizzabile + Credito d'imposta	2021	2022	2023	2024	2025
Ammort. ordinario	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
CREDITO 6 % ( < 2,0 MLN € )	100.000 + 6.000	20.000 + 1.200	20.000 + 1.200	20.000 + 1.200	20.000 + 1.200	10.000 + 1.200
CREDITO 40 % ( < 2,5 MLN € )	100.000 + 40.000	20.000 + 8.000	20.000 + 8.000	20.000 + 8.000	20.000 + 8.000	10.000 + 8.000
CREDITO 20 % ( 2,5 < MLN € < 10 )	100.000 + 20.000	20.000 + 4.000	20.000 + 4.000	20.000 + 4.000	20.000 + 4.000	10.000 + 4.000



Acquisto di una macchina nell' anno 2020 da 100.000 €  
Aliquota di ammortamento del 20%  
Aliquota IRES: 24 %

Ammortamento ordinario	CREDITO D'IMPOSTA 6 %	CREDITO D'IMPOSTA 40 %	CREDITO D'IMPOSTA 20 %
Deduzione STANDARD	Deduzione CREDITO 6 %	Deduzione CREDITO 40 %	Deduzione CREDITO 20 %
24.000 €	30.000 €	64.000 €	44.000 €
	VANTAGGIO ECONOMICO	VANTAGGIO ECONOMICO	VANTAGGIO ECONOMICO
	6.000 €	40.000 €	20.000 €

Si ricorda che vi è la possibilità di **cumulare** il vantaggio fiscale CREDITO D'IMPOSTA con la **LEGGE SABATINI (2,75 % e 3,575%)**; la società **CONSULIMPIANTI SRL** offre la possibilità di **supportare i propri clienti al fine di ottenere anche questa agevolazione fiscale.**



## La società **CONSULIMPIANTI S.r.l.** si propone per:

- la verifica, presso il fruitore del beneficio fiscale, delle tipologie e delle caratteristiche del sistema gestionale aziendale, ed eventualmente, per la scelta del sistema informatico che consentirà l'interconnessione e l'integrazione con il sistema logistico della fabbrica, anche tramite fornitori di fiducia.
- La **redazione di perizia tecnica**, sulle caratteristiche e tipologia del bene dichiarandone l'ammissione al beneficio fiscale medesimo, sotto propria totale responsabilità, esentando quindi il soggetto fruitore del beneficio fiscale da ogni responsabilità civile e penale. Si precisa che oltre al rilascio della perizia verrà redatta una relazione tecnica all'interno della quale saranno presenti tutte le informazioni utili per eventuali accertamenti futuri che hanno portato al rilascio della perizia.

La **perizia tecnica è indispensabile** per beni il cui costo di acquisto sia superiore a € 300.000,00. Per valori inferiori è possibile redigere in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifichi i requisiti della macchina e dell'interconnessione.

***Visti i controlli stringenti che verranno effettuati dal M.I.S.E. e dall'Agenzia delle Entrate si consiglia, onde evitare problematiche relative a responsabilità civile (revoca del beneficio) e penale (falsa dichiarazione), di ricorrere comunque alla perizia tecnica anche per beni con importo di acquisizione inferiore a € 300.000,00.***

## **REFERENTI**

✓ Renzo Per. Ind. Gattoni	337 98 61 81	info@consulimpianti.it
✓ Luca Per. Ind. Fontanelli	337 22 36 55	luca.fontanelli@consulimpianti.it
✓ Mirco Dott. Negri	337 64 17 06	mirco.negri@consulimpianti.it
✓ Carlo Ing. Orlandelli	334 34 21 451	carlo.orlandelli@consulimpianti.it
✓ Vittorio Dott. Bozzalla	331 24 57 162	iperammortamento@consulimpianti.it